



COMUNE DI FOLIGNO
Area Servizi Finanziari
Servizio Entrate e Tributi

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 146 del 19/07/1994

ART. 1

Oggetto della tassa.

Sono soggette alla tassa:

- le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché quelle soprastanti e sottostanti il predetto suolo pubblico, comprese quelle poste in essere con conduttore ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa;
- le occupazioni realizzate su tratti di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, costituita nei modi e nei termini previsti per legge;
- le occupazioni effettuate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune, individuato in base alle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del Codice della Strada.

ART. 2

Soggetto passivo.

La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione – che è colui che pone in essere l'occupazione – o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in base alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

ART. 3

Occupazioni permanenti e temporanee – Criteri di distinzione.

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche si distinguono in:

- a) "permanenti" se hanno carattere stabile e vengono effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) "temporanee" se hanno durata inferiore all'anno.

Ai soli fini dell'applicazione della tassa sono considerate occupazioni temporanee – da tassare con tariffa ordinaria temporanea maggiorata del 20% - le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno.

ART. 4

Autorizzazione e concessione di occupazione.

E' fatto divieto di occupare il suolo di dominio pubblico indicato nell'art.1, senza la prescritta autorizzazione o concessione rilasciata, dall'Ufficio Comunale competente, su richiesta dell'interessato.

La suddetta autorizzazione o concessione si intende accordata per le occupazioni occasionali realizzate da coloro che esercitano il commercio in forma itinerante purché siano rispettate le norme vigenti, compresi i regolamenti adottati dal Comune.

Le concessioni e le autorizzazioni di occupazione per l'installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante verranno rilasciate con l'osservanza delle disposizioni dello specifico Regolamento Comunale.

Le concessioni e le autorizzazioni, anche temporanee, di suolo per l'esercizio del commercio sono date sotto la stretta osservanza delle disposizioni della Legge 28/3/1991, n. 112 e del relativo Regolamento di attuazione approvato con D.M. 4/6/1993, n. 248.

Nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone, con propria ordinanza, la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle spese relative.

ART. 5

Occupazione d'urgenza.

In casi d'emergenza, l'occupazione può essere effettuata purché l'interessato:

- comunichi immediatamente al competente Ufficio Comunale, a mezzo fax o telegramma, l'avvenuta occupazione e le motivazioni della stessa;
- inoltri, entro il giorno successivo, la domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione.

Nel caso in cui l'occupazione incida sulla circolazione stradale, l'interessato, oltre ad adottare tutte le misure previste dal nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione, deve trasmettere la comunicazione di cui sopra anche al Comando Vigili Urbani.

Se, in seguito ad accertamento, non verrà riconosciuta l'urgenza, all'occupante verranno applicate tutte le sanzioni previste per legge e dai Regolamenti comunali.

ART. 6

Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione.

Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, il suolo indicato nell'art.1 del presente regolamento, deve presentare al Comune apposita domanda in carta legale che può essere consegnata direttamente alla Segreteria Generale o spedita tramite il servizio postale.

La domanda deve contenere:

- a) Cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio fiscale e codice fiscale del richiedente. Se l'occupazione viene richiesta da soggetto diverso dalla persona fisica, devono essere indicati tutti i dati, previsti per legge, atti ad individuare la medesima nonché i dati identificativi del rappresentante legale;
- b) L'ubicazione precisa del tratto di area che si ritiene di occupare, la durata dell'occupazione, le motivazioni per le quali viene richiesta, la descrizione dell'ingombro e delle sue misure, l'indicazione degli eventuali estremi delle concessioni o autorizzazioni rilasciate da altri Uffici Comunali;
- c) La domanda dovrà contenere la dichiarazione che il richiedente si impegna a sottostare a tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel presente regolamento, nelle leggi in vigore nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse

prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.

Qualora l'occupazione comporti opere che rivestono carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera da realizzare.

Se l'occupazione riguarderà casi particolari, l'Amministrazione potrà richiedere atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

L'Amministrazione comunale potrà richiedere, inoltre, un deposito cauzionale nella misura prevista dai regolamenti o che sarà stabilita dal competente ufficio.

Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno venti giorni prima della data di inizio del periodo di richiesta di occupazione.

ART. 7

Rilascio dell'atto di concessione e autorizzazione.

L'Ufficio competente, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo nel quale sono indicate: la durata della occupazione, la misura, l'ubicazione, la motivazione per la quale lo spazio viene concesso nonché le condizioni e le prescrizioni alle quali il Comune subordina la concessione o l'autorizzazione stessa.

Ogni atto di concessione o di autorizzazione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni di carattere generale sottoriportate oltre a quelle di carattere tecnico e/o particolari da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni od autorizzazioni:

- a) a termine, e comunque, per la durata massima di anni 19, se trattasi di occupazione permanente;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo di riparare e/o di risarcire tutti i danni derivanti dalle opere e dai depositi permessi;
- d) con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni;
- e) obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni;
- f) con l'obbligo di riconsegnare il bene nelle stesse condizioni in cui si trovava prima dell'occupazione.

ART. 8

Titolarità e rinnovo della concessione o dell'autorizzazione.

Le concessioni e le autorizzazioni per le occupazioni permanenti e temporanee di suolo sono rilasciate a titolo personale e, pertanto, non ne è consentita la cessione.

Le stesse possono essere rinnovate se la necessità sopravvenuta viene motivata.

La richiesta di rinnovo deve essere redatta con le stesse modalità, previste dai precedenti articoli, per il rilascio.

La domanda di rinnovo deve essere prodotta con un congruo anticipo rispetto alla data di scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della TOSAP e del canone di concessione, se dovuto.

Per le occupazioni temporanee, la domanda di rinnovo, purché non modificativa degli elementi indicati in quella originaria, deve essere presentata almeno dieci giorni lavorativi prima della scadenza.

Il Comune può concedere il subingresso della concessione se il titolare o l'erede dello stesso presentano motivata richiesta.

ART. 9

Decadenza della concessione o dell'autorizzazione.

1) Sono cause di decadenza della concessione o dell'autorizzazione:

- le reiterate violazioni, da parte del concessionario, dei collaboratori e dei suoi dipendenti, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- la violazione delle norme di legge o dei regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
- la mancata occupazione del suolo – per il quale è stata rilasciata la concessione o l'autorizzazione – senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente, e nei tre giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea.

Le motivazioni della mancata occupazione devono essere comunicate, per iscritto, all'ufficio che ha rilasciato la concessione e/o l'autorizzazione;

- mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo e del canone di concessione se dovuto.

2) per il periodo successivo alla dichiarata decadenza, la tassa già assolta non verrà restituita.

ART. 10

Revoca della concessione o dell'autorizzazione.

La concessione o l'autorizzazione di suolo di cui all'Art.1 è revocabile in ogni momento, per comprovati motivi di pubblico interesse o per sopraggiunti motivi di ordine pubblico, e l'interessato non può vantare il pagamento di alcuna indennità o diritto. Al medesimo spetta, invece, la restituzione della tassa pagata in anticipo, senza interessi, per un importo corrispondente al periodo decorrente dalla data della non occupazione conseguente alla revoca e fino al termine della concessione o autorizzazione precedentemente rilasciata.

ART. 11

Obblighi del concessionario.

Il concessionario ha l'obbligo:

- a) di esibire, a richiesta degli addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali, munito di idoneo documento di riconoscimento rilasciato

- dall'Amministrazione, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio;
- b) di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, oltre che osservare tutte le condizioni e prescrizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione;
 - c) di ripristinare, a proprie spese, il suolo oggetto della concessione e/o autorizzazione, nel caso siano derivati danni dell'occupazione stessa.

ART. 12

Criteri generali di applicazione della tassa.

Le occupazioni di suolo, soprassuolo e sottosuolo di cui all'Art.1 sono soggette al pagamento della tassa secondo le norme di legge e del presente Regolamento.

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.

A tale scopo il territorio di questo Comune – appartenente alla terza classe in base a quanto previsto dall'art.43 del D.Lgs. n.507/93 è stato suddiviso in 2 categorie come risulta dall'elenco di classificazione delle aree pubbliche, deliberato, in data odierna con atto consiliare n. 146, con le modalità stabilite dall'art.42.

La tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata espressa in metri quadrati o in metri lineari o in km e deve essere corrisposta secondo le modalità e i termini previsti per legge nonché in base alle tariffe deliberate dal Comune.

La tassa è dovuta anche per le occupazioni di fatto indipendentemente dal rilascio della concessione od autorizzazione.

La tassa per le occupazioni permanenti è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. La stessa non è frazionabile anche se l'occupazione ha inizio o termina nel corso dell'anno o si realizza non in via continuativa.

Per le occupazioni temporanee si applica in relazione alla durata dell'occupazione in base a tariffe giornaliere.

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento.

ART. 13

Misure e riduzioni della tassa.

La tassa è determinata in base alle misure massime previste dagli artt. 44, 45, 47 e 48 del Decreto legislativo n. 507/93.

Nei casi in cui il citato decreto prevede la facoltà del Comune di disporre riduzioni della tassa, la tariffa ordinaria viene ridotta della misura massima consentita.

ART. 14

Graduazione della tassa, per le occupazioni temporanee, in relazione alla durata.

Ai fini di quanto previsto dall'art.45 del D.Lgs. 15/11/1993, n.507, i tempi di occupazione e le relative misure di riferimento vengono stabiliti come appresso indicato:

Durata dell'occupazione	Misure di riferimento
a) fino a 12 ore:	riduzione del 20 per cento
b) oltre 12 ore e fino a 24 ore:	tariffa intera
c) fino a 14 giorni:	tariffa intera
d) oltre 14 giorni:	riduzione del 20 per cento

ART. 15

Sanzioni.

Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D. Lgs. N. 507 del 1993.

Sono invece punite a norma degli artt. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 3/3/1934 n. 383 e successive modifiche le violazioni riguardanti:

- le occupazioni senza titolo;
- le occupazioni effettuate in eccedenza alla superficie concessa;
- non rispetto delle prescrizioni e/o condizioni previste nell'atto di rilascio della concessione e/o dell'autorizzazione.

ART. 16

Norme finali.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme del decreto legislativo n. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 17

Entrata in vigore.

Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 46 della Legge n. 142/90, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.